

TORNATA DEL 25 GENNAIO

degli emendamenti, si impedirebbe ogni possibilità di modificarlo, e così di renderlo accettabile anche a coloro che, qual è in origine, intenderebbero di respingerlo.

Non intendo di fare il maestro a chichessia; e per ciò solo non feci dianzi gli avvertimenti ai quali accennava l'onorevole presidente; ma per evitare il pericolo che altra volta l'avvenuta votazione non venga invocata come un *precedente*, credo che la Camera, debba accogliere di buon grado gli avvertimenti che dal medesimo signor presidente lo furono dati.

Quanto a me, ripeto che, osservatore del regolamento, mi sono astenuto dal prender parte a quella votazione che lo violava.

PRESIDENTE. Dunque adesso non c'è più dubbio intorno al significato di questa votazione. Io però avrei desiderato che l'onorevole Tecchio invece di tacere, se avesse creduto che per avventura il regolamento non fosse stato applicato in quella votazione, ne avesse fatto avvertenza, perchè io sarei stato ben lieto di accogliere le sue osservazioni.

La parola spetta al deputato De Filippo.

DE FILIPPO. Risponderò due parole a nome della Commissione agli onorevoli Cavallini e Cannavina.

In quanto al desiderio mostrato di una migliore redazione, la Commissione non ha difficoltà di accettare quella proposta dall'onorevole Cavallini. Quanto alla soppressione dell'articolo, mi permetto di far osservare all'onorevole Cannavina che bisogna mantenerlo precisamente perchè esso contiene una modificazione al diritto comune.

La prova di aver pagato si può fare in taluni casi verbalmente e si può fare per iscritto. Ora quest'articolo 13, naturalmente nell'interesse delle finanze, ritiene che nel solo caso in cui possa presentarsi una prova scritta, giustificante il già seguito pagamento, il giudice sarà obbligato, verificato il fatto, ad emettere un'ordinanza per annullare od impedire gli atti esecutivi, non ostante reclamo per parte dell'esattore.

Ecco quindi la necessità che questo articolo rimanga precisamente come una modificazione al diritto comune, nel senso, cioè, di limitare il diritto che ha il contribuente di giustificare l'eseguito pagamento.

Pertanto, ove la redazione dell'onorevole Cavallini fosse più chiara di quella della Commissione, essa, ripeto, non ha difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. Il deputato Cannavina ha la parola.

CANNAVINA. L'emendamento dell'onorevole Cavallini non lo conosco...

PRESIDENTE. Non è un emendamento, è una nuova redazione.

CANNAVINA. Rispondo all'onorevole De Filippo. L'articolo 13 non è una modificazione al diritto comune, basta leggerlo per persuadersene, nè questa legge può derogare ai diritti del debitore emergenti dal diritto comune.

L'articolo 13 dice:

« Il contribuente, nel solo caso in cui possa presentare una prova scritta giustificante il già eseguito pa-

gamento, ha diritto di fare istanza per la sospensione degli atti esecutivi presso il giudice. »

Il debitore che tiene pronto il titolo della soddisfazione ha non solamente il diritto di domandare la sospensione, ma quello di domandare l'annullamento degli atti di esecuzione, e colla sola esibizione di questo titolo distrugge tutti gli atti indebitamente fatti in di lui danno. Non a sospensione ha diritto, ripeto, ma a nullità e speditamente. Basta presentarsi al giudice con una citazione anche a breve termine, contro il creditore, dicendo: ho soddisfatto, ed indebitamente si fa l'esecuzione contro di me, perchè il giudice debba pronunziare non la sospensione, ma la nullità degli atti, poichè distrutta l'esistenza del debito, gli atti di esecuzione non devono avere efficacia di sorta.

Ora dunque, se così è scritto l'articolo, io non trovo modificazione: dalle spiegazioni date dall'onorevole De Filippo si vorrebbe fare una modificazione di diritti a danno del debitore, cui solo quando è fornito di titolo scritto dimostrante il pagamento, e che va esibito, si vorrebbe concedere il favore della sospensione degli atti esecutivi; mentre in questo caso ha diritto all'azione di nullità, e mentre le leggi comuni in ben altri casi gli accordano, anche senza il titolo scritto, il diritto di provare la soddisfazione e di ottenere la sospensione degli atti di esecuzione. Questi diritti emergenti dalla legge comune non possono essere minimati al debitore per questa legge eccezionale, e pel modo come è redatta.

Il debitore che tiene il titolo di soddisfazione non ha bisogno della sospensione, e quello che non ha un titolo simile, e non può ottenere la sospensione, correrà la sorte dei debitori sforniti di prova scritta dimostrante l'estinzione del debito; epperò deve conchiudersi che l'articolo contiene un modo di sospensione che non occorre indicare, poichè sta nella legge, anzi la legge dice qualche cosa di più dell'articolo medesimo.

ALLIEVI. Io non vorrei fare altro se non che far osservare all'oratore che se si stabilisce la massima che in questa legge non si possa derogare in alcun modo al diritto comune, noi non andiamo solo contro all'articolo 13, ma dovremmo anche rovesciare dopo questo anche molte altre disposizioni che vengono dopo. Lo scopo d'una legge siffatta è di rinvigorire l'azione esecutiva delle leggi ordinarie, poichè si crede che le leggi ordinarie non sieno sufficienti per assicurare alle finanze la riscossione dei contributi.

PRESIDENTE. Rileggo la proposta del deputato Cavallini.

« Art. 13. Sull'istanza del contribuente e sempre quando sia data prova scritta del già eseguito pagamento, il giudice di mandamento sospenderà gli atti esecutivi.

« L'ordinanza del giudice sarà esecutoria non ostante appello. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)